



COMUNE DI CONCESIO
Provincia di Brescia

Regolamento Comunale delle Sagre

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010

Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 13/12/2016

SOMMARIO

Capo I.....	3
Art. 1 Generalità.....	3
Capo II.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Capo III.....	3
Art. 3 Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle sagre	3
Art. 4 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività.....	3
Art.5 Durata massima di svolgimento di una sagra	4
Art. 6 Orario massimo di svolgimento dell'attività	4
Capo IV.....	4
Art. 7 Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre.....	4
Capo V	5
Art. 8 Modifiche del calendario regionale delle Fiere e delle Sagre.....	5
Capo VI.....	5
Art. 9 Procedure per lo svolgimento delle Sagre	5
Art. 10 Concessione di suolo pubblico	5
Art. 11 Attività di somministrazione di alimenti e bevande	6
Art. 12 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza	6
Art. 13 Altre attività.....	6
Capo VII.....	6
Art. 14 Coinvolgimento degli Operatori in sede fissa e degli ambulanti.....	6
Capo VII.....	6
Art. 15 Sanzioni	6
Art. 16 Disposizioni Finali.....	7

Capo I

Art. 1 Generalità

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art.19 della l.r. 6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione, o previo parere delle associazioni di categoria e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

Capo II

Art. 2 Definizioni

Si definiscono:

- **sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):**

ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- **fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):**

la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- **calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010):**

elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Capo III

Art. 3 Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle sagre

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- Pieve;
- Costorio;
- S.Vigilio;
- S.Andrea.

Art. 4 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile e collegato con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Art.5 Durata massima di svolgimento di una sagra

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 10 giorni consecutivi fatte salve quelle a carattere prevalentemente sportivo e meritevole di particolari tutele la cui durata può essere estesa a tre settimane.

Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno 3 giorni.

Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. 5 manifestazioni, ad eccezione degli enti istituzionali.

Art. 6 Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- Il funzionamento degli impianti di diffusione sonora di qualsiasi tipo deve cessare alle ore 24,00;
- Il volume di tali impianti di diffusione sonora deve essere attenuato dopo le ore 23,00;
- Gli impianti di diffusione sonora dovranno essere comunque tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica in modo da evitare disturbo e disagio ai vicini;

L'Amministrazione comunale, per eventi particolari o situati in contesti che richiedono particolare attenzione e tutela, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra con propria determinazione.

Capo IV

Art. 7 Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

Perché un evento con le caratteristiche richieste dal presente regolamento possa essere inserito nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza **entro il 15 novembre di ogni anno**.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati identificativi;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono cellulare);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;
- h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura autorizzatoria SCIA, da presentare con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° Forte connotazione tradizionale dell'evento (significato religioso, festa patronale, commemorazione, documentata tradizione popolare e culturale);

- 2° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il diniego motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

Capo V

Art. 8 Modifiche del calendario regionale delle Fiere e delle Sagre

L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze, cause di forza maggiore o eventi meteorologici straordinari.

Capo VI

Art. 9 Procedure per lo svolgimento delle Sagre

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa ed il rispetto delle diverse normative di settore, anche ai fini del rispetto delle necessarie garanzie di sicurezza.

Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

Al fine di perseguire i risultati di miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata è fatto obbligo di differenziare il rifiuto prodotto durante l'evento secondo le norme previste dai regolamenti comunali e/o con modalità particolari preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 10 Concessione di suolo pubblico

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del comune, della produzione dell'atto amministrativo conseguente.

Art. 11 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie.

Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.

Art. 12 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

Art. 13 Altre attività

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 20 giorni prima dell'inizio della sagra.

Capo VII**Art. 14 Coinvolgimento degli Operatori in sede fissa e degli ambulanti**

Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa su una superficie compresa entro il 10% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

Capo VII**Art. 15 Sanzioni**

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario di cui all'art.16, comma 2 lettera h) gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art. 16 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.